



CITTÀ DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 34
Informativa

OGGETTO: Circolazione Stradale.

Cronotachigrafo.

Regolamento (CE) n. 165/2014, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04/02/2014 ⁽¹⁾.
Circolare congiunta Ministeri dell'Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti (rispettivi prot. nn. 300/A/11436/15/111/20/3 e 4409) del 27/02/2015 ⁽²⁾.
Revoca delle circolari del Corpo nn. 106/07 e 85/12.

La regolamentazione del settore del trasporto su strada è da sempre oggetto di notevoli attenzioni in ambito legislativo europeo. In tale ottica è da considerarsi l'emanazione del Regolamento citato in epigrafe, la cui entrata in vigore, è stabilita a far data dal 02/03/16, con l'eccezione - ai sensi dell'art. 48 citato Reg. - degli artt. 24, 34 e 45, entrati in vigore il 02/03/15 (tuttavia, le disposizioni del Reg. (CEE) n. 3821/85, comprese quelle contenute nell'allegato I B, continuano ad applicarsi, sino alla data di applicazione degli atti di esecuzione ed i riferimenti all'abrogato Reg. si intendono fatti alla citata norma).

Nello specifico:





- a) l'articolo 24 - detta disposizioni in merito alle autorizzazioni rilasciate agli installatori, officine e costruttori del veicolo
- b) l'articolo 34 - detta disposizioni in merito all'utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (qui di seguito se ne riporta il testo)

1. I conducenti utilizzano i fogli di registrazione o le carte del conducente per ciascun giorno in cui guidano, a partire dal momento in cui prendono in consegna il veicolo. Il foglio di registrazione o la carta del conducente sono ritirati solo alla fine del periodo di lavoro giornaliero, a meno che il loro ritiro sia autorizzato diversamente. Nessun foglio di registrazione o carta del conducente deve essere utilizzato per un periodo più lungo di quello per il quale era destinato.
2. I conducenti proteggono adeguatamente i fogli di registrazione e le carte del conducente e non utilizzano fogli di registrazione o carte del conducente sporchi o deteriorati.
3. Quando i conducenti si allontanano dal veicolo e non sono pertanto in grado di utilizzare il tachigrafo installato sul veicolo stesso, i periodi di tempo di cui al paragrafo 5, lett. b), punti ii), iii) e iv):
 - a) se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; oppure
 - b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo.Gli Stati membri non impongono ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo.
4. Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo digitale, ciascun conducente provvede a inserire la propria carta di conducente nella fessura corretta del tachigrafo.
Se vi è più di un conducente a bordo di un veicolo munito di tachigrafo analogico, i conducenti apportano le necessarie modifiche ai fogli di registrazione, in modo che l'informazione pertinente sia registrata sul foglio di registrazione del conducente che effettivamente guida.

(1) Relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GUCE n. L 60 del 28/02/2014).

(2) Regolamento (CE) n. 165/14 del 04/02/14 - Deroghe all'applicazione del regolamento (CE) n. 561/06 in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali ed all'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 - Riflessi sul D.M. 20/06/07.

5. I conducenti:

- a) assicurano la concordanza tra la registrazione dell'ora sul foglio di registrazione e l'ora ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo;
- b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
 - i) sotto il simbolo  : il tempo di guida;
 - ii) sotto il simbolo  : «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all'articolo 3, lett. a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all'interno o al di fuori del settore dei trasporti;
 - iii) sotto il simbolo  : «i tempi di disponibilità», secondo la definizione di cui all'articolo 3, lett. b), della direttiva 2002/15/CE;
 - iv) sotto il simbolo  : le interruzioni di guida e i periodi di riposo.

6. Ciascun conducente di un veicolo munito di tachigrafo analogico deve apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:

- a) all'inizio dell'utilizzazione del foglio di registrazione, cognome e nome;
- b) data e luogo in cui hanno luogo l'inizio e la fine dell'utilizzazione del foglio;
- c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio di registrazione;
- d) la lettura del contachilometri:
 - i) prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
 - ii) alla fine dell'ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
 - iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente;
- e) se del caso, l'ora del cambio di veicolo.

7. Il conducente introduce nel tachigrafo digitale il simbolo del paese in cui inizia il suo periodo di lavoro giornaliero e il simbolo del paese in cui lo termina. Uno Stato membro può tuttavia imporre ai conducenti di veicoli che effettuano un trasporto interno nel proprio territorio di aggiungere al simbolo del paese una specifica geografica più particolareggiata, a condizione di averla notificata alla Commissione anteriormente al 1° aprile 1998.

Non è necessario che i conducenti inseriscano le informazioni di cui al primo inciso del primo comma se il tachigrafo registra automaticamente i dati sull'ubicazione in conformità dell'articolo 8.

- c) l'articolo 45 - modifica gli articoli 3 e 13 del Regolamento n. 561/2006 (se ne riporta qui di seguito il testo aggiornato con le modifiche in carattere **grassetto**)

Articolo 3

Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:

- a) veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
- a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;**
- b) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
- c) veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
- d) veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio;
- e) veicoli speciali adibiti ad usi medici;
- f) carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- g) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
- h) veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
- i) veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.

1. Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo 1, ogni Stato membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:
- veicoli di proprietà delle autorità pubbliche, o da queste noleggiati senza conducente, e destinate ad effettuare servizi di trasporto che non fanno concorrenza a imprese private di trasporto;
 - veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per trasporto di merci nell'ambito della loro specifica attività professionale entro un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l'impresa;
 - trattori agricoli e forestali utilizzati per attività agricole o forestali entro un raggio di 100 km dal luogo dove è basata l'impresa che è proprietaria del veicolo o l'ha preso a noleggio o in leasing;
 - veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/12/1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale.**
Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di **100 km** dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
 - veicoli operanti esclusivamente in isole di superficie non superiore a 2.300 km², che non siano collegate al resto del territorio nazionale mediante ponte, guado o galleria che consentano il passaggio di veicoli a motore;
 - veicoli elettrici o alimentati a gas liquido o naturale, adibiti al trasporto di merci e di massa massima autorizzata, compresa quella dei rimorchi o dei semirimorchi, non superiore a 7,5 tonnellate ed impiegati entro un raggio di **100 km** dal luogo ove è basata l'impresa;
 - veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro;
 - veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio;
 - veicoli da 10 a 17 posti utilizzati esclusivamente per il trasporto di passeggeri senza fini commerciali;
 - veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;
 - veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature speciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici;
 - veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
 - veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro e/o valori;
 - veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o di carcasse non destinate al consumo umano;
 - veicoli impiegati esclusivamente su strade all'interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari;
 - veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi dalle fattorie ai mercati locali o viceversa, o dai mercati ai macelli locali, entro un raggio fino a **100 km**.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle deroghe concesse in base al paragrafo 1; la Commissione provvede a informarne gli altri Stati membri.
3. A condizione di non pregiudicare gli obiettivi di cui all'articolo 1 e di tutelare opportunamente i conducenti, uno Stato membro, previa approvazione da parte della Commissione, può concedere sul suo territorio deroghe di importanza minore al presente regolamento per i veicoli utilizzati in zone prestabilite con una densità di popolazione inferiore a 5 persone per chilometro quadrato, nei casi seguenti:
- servizi regolari nazionali di trasporto passeggeri, i cui orari siano confermati dalle autorità (in tal caso possono essere permesse unicamente le deroghe relative alle interruzioni); e
 - operazioni nazionali di trasporto merci su strada, per conto proprio o di altri, che non hanno impatto sul mercato unico e sono necessarie per mantenere alcuni settori dell'industria sul territorio interessato, ove le disposizioni di deroga del presente regolamento impongono un raggio massimo di 100 km.
- Il trasporto su strada ai fini di tale deroga può comprendere un transito ad una zona con una densità di popolazione pari o superiore a 5 persone per chilometro quadrato per terminare o iniziare il viaggio. La natura e la portata di tali misure devono essere proporzionate.

Poiché la circolare congiunta, in epigrafe menzionata, verte sui riflessi di tali modifiche sul DM 20/06/07, si rammenta che - in base a quanto ivi stabilito e notificato all'UE - **sul territorio nazionale e per i veicoli con targa civile nazionale:**

A) i dettami degli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/06 - dettanti disposizioni relative al personale viaggiante, i tempi e le interruzioni di guida nonché i periodi di riposo - **non si applicano ai trasporti effettuati impiegando i veicoli individuati - dallo stesso regolamento - all'art. 13, paragrafo 1, lettere:**

d) primo trattino (si evidenzia che in ragione della modifica di tale lettera non esiste più tale rimando)

veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/12/97, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale.

Tali veicoli sono utilizzati solamente entro un raggio di **100 km** dal luogo ove è basata l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente

h)

veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio

j)

veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti

l)

veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale

B) **sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada (cronotachigrafo) i sopra indicati veicoli, nonché quelli individuati dallo stesso articolo 13, lett.**

g)

veicoli adibiti a scuola guida per l'ottenimento della patente di guida o dell'attestato di idoneità professionale e per il relativo esame, purché non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro

Si riporta il testo della più volte menzionata circolare congiunta che, per la propria chiarezza, non necessita di ulteriore commento alcuno.



Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
STRADALE E PER L'INTERMODALITA' - DIV. 4

L'articolo 45 del regolamento (UE) n. 165/2014, che si applica a decorrere dal 02/03/2015, in anticipo rispetto alla maggior parte delle disposizioni del regolamento medesimo, introduce delle modifiche al regolamento (CE) n. 561/2006 che riguardano alcune tipologie di trasporto che sono esentate dall'applicazione del regolamento stesso o per le quali, a livello nazionale, è possibile introdurre delle deroghe alla sua applicazione.

Tale circostanza rende opportuno fornire alcune indicazioni circa i riflessi della nuova disciplina sull'attività di trasporto di merci, anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 20/06/07 (Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal

regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni, pubblicato nella G.U., n. 236, 10/10/07).

In particolare, all'articolo 3 del regolamento n. 561/06 è stata aggiunta la lett. *a bis*), concernente i trasporti con *“veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente”*.

Per tale tipologia di trasporto è, dunque, disposta l'esenzione dall'applicazione del regolamento n. 561/06 e, quindi, dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo per i veicoli interessati, ovviamente soltanto se impegnati nello svolgimento di tale attività.

Va, comunque, precisato che la tipologia di trasporto descritta si riferisce esclusivamente a fattispecie in cui vengono trasportate attrezzature, materiali e/o macchinari finalizzati all'utilizzo degli stessi nell'ambito della professione che costituisce l'attività principale del conducente.

A questo proposito, si può richiamare la decisione della Corte di Giustizia relativa alla causa C-128/04 che, pur pronunciata con riferimento ad ipotesi verificatesi sotto il previgente regolamento (CEE) n. 3820/85, risulta mantenere intatta la sua valenza anche sotto l'attuale regolamento, ha stabilito, riguardo alla tipologia di trasporto in esame, che *“i termini materiale o attrezzatura ... (omissis) ... riguardano anche i beni, quali i materiali da costruzione o i cavi, necessari all'esecuzione dei lavori che rientrano nell'attività principale del conducente del veicolo considerato. Una siffatta attività che ... (omissis) ... non può consistere nella guida del veicolo, deve costituire l'attività principale dello stesso conducente e non dell'impresa considerata”*.

Ne consegue, ad esempio, che il conducente di un veicolo appartenente ad un'impresa commerciale che, pur entro un raggio di 100 km, guida un autocarro di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate per trasportare merci vendute o destinate alla vendita, non è esente dal rispetto delle disposizioni del regolamento n. 561/06, né lo è il conducente di un analogo veicolo appartenente ad un'impresa artigiana se il trasporto dei materiali, delle attrezzature o dei macchinari, serve a soddisfare le esigenze di altri dipendenti della stessa impresa ma non del conducente medesimo.

È stato, inoltre, modificato l'articolo 13, paragrafo 1, lett. d), dello stesso regolamento 561/06 che, nella nuova formulazione, risulta del seguente tenore: *“veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/12/97, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale”*.

Per quanto attiene ai riflessi, sul punto, della nuova normativa sul D.M. 20/06/07, **il riferimento in quest'ultimo contenuto all'articolo 13, paragrafo 1, lett. d), primo trattino è da intendersi puramente come riferimento alla lett. d) nella sua nuova formulazione.**

Resta fermo che la dispensa dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo trova applicazione per i veicoli interessati nelle sole ipotesi in cui gli stessi svolgano le attività di trasporto per le quali il D.M. 20/06/07, sopra citato, ha disposto la deroga, cioè quando tali veicoli, di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, sono impiegati dai fornitori dei servizi postali universali.

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/06 è stato altresì modificato nel secondo paragrafo della lett. d), estendendo da 50 a 100 km il raggio di esenzione per la fattispecie in essa descritta. Per mera informazione, si sottolinea che **analogo prolungamento chilometrico è stato astrattamente previsto anche per le fattispecie di trasporto di cui alle lett. f) e p), che non sono, però, comprese fra i casi di deroga nazionale introdotti dal citato D.M. 20/06/07.**

Da ultimo, per quanto qui interessa, si sottolinea che, in conformità alla logica di cui all'articolo 47 del regolamento 165/14, ove del caso, i riferimenti al regolamento n. 3821/85 debbono intendersi fatti al predetto regolamento n. 165/14.

Per completezza di trattazione, si riporta - altresì - la circolare congiunta Ministero dell'Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti [rispettivi prot. n. 300/A/5154/12/111/20/3 - n. 116118/RU/08.05.10 del 10/07/12 (vds circolare del Corpo n. 85/12)].

QUADRO NORMATIVO

Il regolamento n. 561/06, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CEE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, prevede all'articolo 13, paragrafo 1 che ogni Stato membro possa stabilire, per il proprio territorio, deroghe alle disposizioni dello stesso regolamento concernenti i tempi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo del personale viaggiante, applicabili a trasporti effettuati impiegando alcune tipologie di veicoli, elencate nel medesimo paragrafo.

Con Decreto del Ministro dei Trasporti, datato 20/06/07, pubblicato in G.U. n. 236 del 10/10/07, in attuazione delle possibilità previste dal sopra citato articolo 13, paragrafo 1 del regolamento n. 561/06, sono state individuate alcune tipologie di trasporti, tra quelle elencate, per le quali è stata stabilita la deroga dall'applicazione delle norme relative ai

tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali.

Il decreto prevede anche, in attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dall'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 561/09, che i veicoli, ove e quando impiegati nelle tipologie di trasporto ammesse alla deroga, siano, conseguentemente, non soggetti all'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo.

PROBLEMATICHE

Alcune problematiche sono sorte in merito alle modalità di attuazione delle deroghe previste, in particolare relativamente a tipologie di trasporto elencate nella lett. h) dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 561/06 [veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radio-diffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e ricevitori di televisione o radio - ndr] specificatamente riguardo alla manutenzione delle reti.

Al fine di garantire, seppur nell'ambito di attività svolte in regime di deroga dall'ordinaria regolamentazione, il rispetto degli obiettivi di armonizzazione della concorrenza tra le imprese di trasporto stradale, del miglioramento delle condizioni di lavoro e della sicurezza stradale, richiamati dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 561/06, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni che consentano agli organi di controllo di svolgere agevolmente i propri compiti ed evitare incertezze nelle imprese di trasporto stradale che operano nell'ambito delle attività di manutenzione delle reti indicate nella già citata lett. h) dell'articolo 13, paragrafo 1.

DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO

Ai fini della verifica dell'esistenza delle condizioni che consentono di usufruire della deroga nazionale in materia, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, dalla lett. h) del regolamento (CE) n. 561/2006 è necessario tenere conto dell'attività effettivamente posta in essere, nonché, se del caso, dell'utilizzo permanente del veicolo medesimo per una delle attività per le quali è riconosciuta la possibilità di non dotare il veicolo stesso dell'apparecchio di controllo. In occasione dei controlli su strada, pertanto, in mancanza dell'apparecchio di controllo o della sua attivazione, qualora il conducente del veicolo dichiara di effettuare una delle attività di manutenzione delle reti previste dal già citato articolo 13, paragrafo 1, lett. h), gli agenti sono tenuti a verificare la congruenza di tale dichiarazione, tenendo presenti le diverse possibili situazioni, in particolare:

- il veicolo considerato può essere in disponibilità di un'impresa che gestisce direttamente o ha in concessione uno dei servizi di manutenzione tra quelli indicati. Dalla documentazione presente a bordo del veicolo stesso deve risultare tale condizione;
- il veicolo può essere, invece, in disponibilità di impresa diversa da quella che gestisce direttamente o è concessionaria di uno dei servizi di manutenzione indicati. A bordo dello stesso deve essere presente ed esibita su richiesta, all'agente che sta effettuando il controllo, la documentazione che comprova che il veicolo in questione svolge, sulla base di un contratto, che lega l'ente gestore o concessionario del servizio all'impresa, in maniera esclusiva o per un periodo temporalmente limitato, una delle attività di manutenzione previste. Tale documentazione deve consistere in una dichiarazione, redatta su carta intestata, datata e regolarmente firmata da un responsabile dell'ente gestore o concessionario del servizio, in cui si dichiara, assumendone la responsabilità, che l'impresa che ha in disponibilità il veicolo svolge, in nome e per conto dello stesso, una delle attività di manutenzione in questione;
- il veicolo può essere in disponibilità di impresa che ha sub-appaltato l'attività da altra impresa appaltante dell'ente gestore o concessionario del servizio. La documentazione, in tal caso, presente a bordo ed esibita, su richiesta, all'agente di controllo, deve essere costituita da due dichiarazioni, una da cui risulti il rapporto di sub-appalto tra l'impresa che svolge l'attività e l'impresa che ha in appalto la stessa, l'altra da cui risulti il rapporto che lega quest'ultima con l'ente gestore o concessionario del servizio.

Fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dalle disposizioni in ordine al campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto e da quelle dei regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 561/06, riguardo alla dotazione ed all'uso dell'apparecchio di controllo, i veicoli impegnati nelle attività di manutenzione che usufruiscono di deroga, si attengono, limitatamente ai casi di svolgimento di tale attività, a quanto previsto dall'articolo 2 del D.M. 20/06/07.

In occasione della revisione annuale dei veicoli, ordinariamente obbligati a montare l'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, in presenza della destinazione permanente ad una delle attività per le quali il citato decreto ministeriale ha concesso la possibilità di usufruire della deroga in ordine a tale dotazione, la menzionata condizione dovrà essere parimenti verificata dagli uffici che effettuano la revisione, se del caso, attraverso il controllo della documentazione sopra specificata, da esibirsi a cura del soggetto che richiede l'operazione di revisione.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto sopra commentato.

Le circolari del Corpo nn. 106/07 e 85/12 sono revocate e si è reso necessario - altresì - modificare la pag. 336 del prontuario delle violazioni C.d.S. fornito in dotazione individuale.

SG/RB

Addi, 23/03/2015

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.



GENERALITA'

- ⇒ Il Regolamento (CE) n. 561/2006 trova applicazione - a prescindere dal paese di immatricolazione del veicolo - ai trasporti effettuati all'interno dei paesi UE ovvero UE e Svizzera/SEE (Islanda/Liechtenstein/Norvegia).
- ⇒ I trasporti comprendenti tragitti fuori dalle zone sopra indicate, sono assoggettati alle norme AETR per tutto il tragitto, ovvero - qualora il veicolo sia immatricolato in paese non aderente AETR - solo per la parte di tragitto effettuata all'interno del territorio UE o aderente all'AETR.
- ⇒ Con i sopra citati vincoli - e la precisazione che, per **trasporto su strada**, si intende **qualsiasi spostamento, interamente o in parte su strade aperte ad uso pubblico, a vuoto o a carico, di un veicolo adibito al trasporto di passeggeri o di merci** - il Reg. (CE) n. 561/2006 si applica al trasporto di:
 - merci, effettuato da veicoli di massa massima ammissibile - compresi eventuali rimorchi o semirimorchi - superiore a 3,5 tonnellate;
 - passeggeri, effettuato da veicoli che - in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura - siano atti a trasportare più di 9 persone, conducente compreso, e destinati a tal fine.
- ⇒ Ai sensi dell'articolo 3, del Reg. (CE) n. 561/2006, non risultano tenuti all'osservanza della normativa inerente i tempi di guida e di riposo, i veicoli:
 - adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non superi i 50 km (compresi gli scuolabus con percorso inferiore a 50 km se immatricolati ad uso terzi in servizi di linea);
 - o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
 - la cui velocità massima autorizzata non superi i 40 km orari;
 - di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell'ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
 - utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
 - speciali adibiti ad usi medici;
 - carri attrezzi specializzati [e in generale veicoli per uso speciale (autopompe, autofunebri, ecc)] che operino entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
 - sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;
 - o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci;
 - commerciali che rientrino nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e siano utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri/merci;
 - o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15/12/97, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale; (*)
 - impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio; (*)
 - speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti; (*)
 - impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale.

(*) Ai sensi del DM 20/06/2007, risultano esentati dalle disposizioni relative all'obbligo del rispetto dei tempi di guida e di riposo, nonché di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo *cronotachigrafo*.